

Sport professionistico ed attività sportiva professionale

di Guglielmo Anastasio - avvocato, funzionario della DTL di Reggio Emilia

Sebbene entrambi i concetti evocano un identico fenomeno economico-sociale, in cui lo sport costituisca l'unica o prevalente fonte di reddito, ancora oggi, non è ben chiaro se esistano dei margini per riconoscere come professionali (e quindi come lavoro) quelle prestazioni onerose e continuative rese da tecnici, dirigenti, istruttori ed atleti considerati dilettanti dal diritto dello sport. Le scelte di una tra le varie tesi sull'argomento, a parere dello scrivente, dovrà necessariamente fare i conti con quel complesso di norme (in materia di lavoro, fisco e legislazione sociale) che direttamente o indirettamente trovano applicazione nelle fattispecie concrete, senza sottovalutare quali tra queste opzioni dogmatiche riesca a dare delle risposte sistemiche agli operatori del settore, sempre più alle prese con una casistica di dubbia collocazione normativa.

Inquadramento generale della problematica

La trattazione del tema non può non iniziare con la normativa che ha disciplinato il lavoro sportivo professionistico in Italia: la Legge n.91/81, secondo cui "sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline" riconosciute dalle rispettive federazioni come professionistiche. L'articolo 3 della medesima legge stabilisce che "la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato", eccezion fatta nelle ipotesi in cui:

1. l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
2. l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
3. la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

Ai fini della presente trattazione, è utile osservare come:

- il Legislatore abbia delegato le singole federazioni nel perimetrare l'ambito del professionismo sportivo e conseguentemente l'area in cui l'attività sportiva debba necessariamente sottendere un vero e proprio contratto di lavoro, sia autonomo che subordinato;
- ad oggi, sono solo sei le federazioni sportive che si sono date un assetto professionistico come il

* Le considerazioni espresse nel presente articolo sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non vincolano in alcun modo l'amministrazione d'appartenenza

calcio, il basket, ciclismo, pugilato, golf e gli sport equestri. Tutti gli altri sport e conseguentemente anche tutti gli altri atleti, tecnici e dirigenti sono considerati, dal diritto sportivo, come dilettanti.

Rispetto a tale quadro legislativo non mancarono i commentatori che, sin da subito, cercarono di mettere in evidenza come la normativa in parola si fosse dimenticata di prendere in considerazione quel mondo dello sport che dalla pratica di una determinata disciplina, ancorché non riconosciuta come professionistica, traesse la propria fonte di sostentamento ed in essa profundesse, in modo abituale e prevalente, le proprie energie fisiche e mentali. Nasceva, pertanto, la problematica della disciplina applicabile al c.d. professionismo di fatto, o meglio, al vincolo giuridico intercorrente tra la società sportiva ed il professionista "di fatto".

Della questione sia la dottrina che la giurisprudenza sono giunti a differenti conclusioni.

- a) Alcuni commentatori e una parte minoritaria della giurisprudenza di merito¹, facendo leva sull'uguaglianza sostanziale tra i rapporti che legano i professionisti riconosciuti e quelli di fatto coi rispettivi club, proponevano una applicazione analogico/estensiva della Legge 91.
- b) Altri², invece, pur partendo da una accezione

¹ Cfr. Pret. Busto Arsizio 12 dicembre 1984, in GC, 1985, 2085; Pret. Imola 19 maggio 1987, a quanto consta, inedita.

² Secondo G.Martinelli - "Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica", Riv. Dir. Sport., 1993 p. 19 - "gli sportivi che operano in quei settori del dilettantismo dove gli impegni che vengono assunti e gli emolumenti erogati assumono un rilievo tale per il quale diventa indispensabile far riferimento ai criteri generali sul rapporto di lavoro previsti dall'ordinamento". In dottrina si veda anche Moro "Questioni di diritto sportivo", Pordenone, 1999, p. 36; De Silvestri "Il diritto sportivo oggi", Riv. Dir. Sport, 1988, p. 200, nota 58; Zoli "Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico", Giust. Civ., 1985, I, p. 2090; Bianchi D'Urso "La

formalistica del professionismo sportivo e dalla natura speciale della Legge 91, negavano la possibilità di una sua applicazione oltre confine. Conseguentemente, i rapporti negoziali (onerosi e continuativi) di natura sportiva che non trovano risposte nella L. n.91, devono in qualche modo mutuare la disciplina dettata per i comuni rapporti di lavoro sia autonomi che subordinanti. In particolare, si evidenzia come tra le parti s'instauri un doppio vincolo giuridico: uno di tipo sportivo che trova origine nel tesseramento e caratterizzato da una serie di diritti e doveri scanditi dalle norme federali, l'altro, di tipo lavoristico disciplinato dal c.d. diritto comune.

- c) Non manca chi³, sulla scia di un'autorevole giurisprudenza⁴, nega che tra il club e lo sportivo dilettante possa sussistere alcun tipo di rapporto giuridico se non quello sportivo avente origine dal mero tesseramento. In altre parole, la prestazione dello sportivo troverebbe il proprio titolo nel rapporto associativo che s'instaura tra la società e lo sportivo. Pertanto, lo stesso sarebbe regolabile esclusivamente dalle norme della federazione d'appartenenza cui lo sportivo ha spontaneamente aderito. Occorre, altresì, osservare come tale filone interpretativo, partendo da una efficacia generalista e da una perfetta autonomia dell'ordinamento sportivo, faccia leva anche su quelle norme federali⁵ che, da un lato, escludono ogni forma di lavoro (sia autonoma che subordinata) tra la società e l'atleta, dall'altro, sanciscono la nullità di tutti quegli accordi economici da esse difforni.⁶

nuova disciplina del lavoro sportivo", Riv. Dir. Sport, 1982, p. 9.

³ M. Sferrazza, "Rapporto di lavoro e tutela previdenziale del calciatore non professionista" in Bollettino Adpat, n. 37/2006.

⁴ Cfr a Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza n.10867/09, dove veniva sancito che, riguardo ad un arbitro di calcio, in presenza di un vincolo associativo fra più soggetti per lo svolgimento di una determinata attività, l'attività concretamente posta in essere dagli associati può essere ricondotta ad un rapporto di lavoro subordinato o comunque di collaborazione coordinata e continuativa, o ancora a prestazioni corrispettive, solo nel caso in cui l'attività dell'associato esuli dall'oggetto e dalle finalità dell'associazione.

⁵ L'art. 29, co.2, delle norme interne federali della Figc, stabilisce che "Per tutti i calciatori "non professionisti" è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato".

⁶ L'art. 94 ter specifica forma, contenuto e limiti degli accordi economici. I rimborsi spesa e indennità di trasferta non possono superare il limite giornaliero di euro 61,97 (per non più di cinque giorni la settimana e limitatamente al periodo di campionato e per non più di 45 giorni per la fase di preparazione all'attività stagionale), mentre, ai tesserati con società partecipanti ai Campionati nazionali della L.N.D., per ciò che concerne gare di campionato e di coppa Italia, le società possono corrispondere ai calciatori premi che non superino però l'importo di euro 77,47 per ciascuna prestazione. In alternativa con i predetti rimborsi, indennità e voci premiali, le società possono corrispondere ai calciatori di cui trattasi, in dieci rate mensili di uguale importo e nel rispetto della legislazione fiscale vigente,

Appare evidente che seguendo quest'ultimo filone interpretativo non ci sarebbe spazio nel nostro ordinamento per un professionismo, o meglio, per un'attività/lavoro sportivo professionale al di fuori delle ipotesi previste dalla L. n.91/81.

A prescindere da ogni questione sull'ambito di autonomia dell'ordinamento sportivo, appare necessario verificare se quest'ultima soluzione:

- possa appagare, o meglio, si coniughi con gli altri settori dell'ordinamento (che in ogni caso andranno ad incidere nelle fattispecie regolate dal diritto sportivo) come quello tributario, previdenziale e, perché no, anche quello lavoristico.
- sia valida anche per quei settori dello sport dilettantistico che non trovano risposte esaustive nei regolamenti federali o che, in ogni modo, faticano a rimanere all'interno di uno schema contrattuale improntato sul vincolo associativo.

Il concetto di professionista dello sport per il fisco e la previdenza sociale

Partendo dal primo dei due quesiti occorre subito osservare che il Legislatore tributario sembra essersi in qualche modo uniformato alla tesi dell'assorbimento del vincolo lavoristico in quello associativo sancendo, all'art.67, co.1, lett. m Tuir, che i compensi, i rimborsi ed i premi percepiti per l'esercizio diretto di un'attività sportiva dilettantistica costituiscono dei "redditi diversi" e non già redditi da lavoro. Va da sé (come sostenuto da tutti gli Istituti previdenziali) che questi compensi, non essendo espressione di un "lavoro", vadano esonerati da ogni prelievo contributivo (Inps/ex Enpals) ed assicurativo (Inail).

Detta così, il mondo dello sport, dal punto di vista giuridico, sembra costituito da due grandi monoliti: il professionismo, regolato dalla L. n.91/81, che definisce quelle attività sportive che assurgono al rango, allo status di attività lavorativa ed il dilettantismo, regolato dalle norme federali e dall'art.67 Tuir, che, per il solo fatto di contemplare delle prestazioni a favore di sodalizi riconosciuti dilettantistici, non costituisce lavoro e di conseguenza sarà impermeabile ad ogni principio o norma (sia di stampo pubblicitario che privatistico) in materia di legislazione sociale e lavoro.

Per capire se sia contemplabile, nelle pieghe del nostro ordinamento, un'attività professionale/lavorativa di natura sportiva al di fuori delle ipotesi previste dalla L. n.91/81, non si può non partire dall'unica norma che disciplina (sebbene solo dal punto di vi-

una somma lorda annuale, che non può essere superiore ad euro 25.822.

sta fiscale) il fenomeno dilettantistico: il sopra citato art.67, co.1, lett.m) Tuir.

In primo luogo, occorre osservare come sia interpretazione ormai dominante⁷, ma soprattutto, sia lo stesso art.67, co.1 Tuir, a stabilire le condizioni per inquadrare un determinato compenso come reddito diverso.

“Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni (...) né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”

Pertanto, qualora si accerti che lo sportivo (atleta, tecnico ecc.) eserciti, a favore di un’associazione/società dilettantistica, una determinata attività:

- abitualmente e/o sistematicamente, ancorché in via non prevalente,
- che generi un compenso non marginale rispetto al proprio reddito medio,
- connessa o accessoria rispetto ad una attività lavorativa stabilmente svolta,
- che implichi l’utilizzo di conoscenze tecnico-scientifiche,

non potrà che arrivarsi alla conclusione che quel soggetto sarà considerabile come un dilettante dal punto di vista sportivo ma professionista/lavoratore per il fisco.

Conseguentemente, o meglio, in virtù del parallelismo tra imposizione fiscale e contributiva, la fuoriuscita dei compensi dall’orbita dei “redditi diversi” di natura dilettantistica, impone una problematica di copertura previdenziale, a prescindere dalla natura autonoma, subordinata o parasubordinata della relativa prestazione.

Nello specifico scatterà l’obbligo dell’assicurazione previdenziale IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) e quindi l’iscrizione dello sportivo alla gestione ex Enpals, sempre che l’attività esercitata rientri nelle seguenti categorie:

20. impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;
22. direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;
23. atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e pre-

⁷ Tra tutte Cass.III, sez. penale, 18/07/14 n.31840; per altro al principio enucleato dagli Ermellini non si è uniformata la Corte d’Appello di Firenze (sentenza n.683 del 8/10/14), secondo cui il regime agevolato ex art.67 prescinde dalla professionalità della prestazione, richiedendo quale unico requisito la sola circostanza che la prestazione sia rese in favore di associazione/società sportiva dilettantistica.

paratori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche⁸. Fermo restante l’obbligo d’iscrizione Inps (Gestione Separata o Fondo pensioni lavoratori dipendenti) nella difficile ipotesi in cui l’attività prestata non dovesse rientrare nelle categorie sopra elencate, va osservato che il regime previdenziale ed assistenziale percorrerà strade differenti a seconda che il rapporto di lavoro sia di tipo subordinato o autonomo.

Nella prima ipotesi, oltre all’iscrizione alla gestione ex Enpals, sarà necessaria l’iscrizione Inps per le assicurazioni minori (maternità, malattia, disoccupazione, assegno al nucleo familiare); nella seconda (ovvero nell’ipotesi di lavoro autonomo o parasubordinato), oltre all’iscrizione presso la gestione ex Enpals, sarà obbligatoria solo l’assicurazione Inps per gli eventi della maternità e della malattia.

Ad ogni buon conto, già da questa breve disamina, sarà possibile osservare come quello che per lo sport è considerato un dilettante, per il fisco e per la legislazione sociale, sarà considerato, alle condizioni riportate in premessa, un vero e proprio “lavoratore sportivo”.

Il rapporto di lavoro come scelta necessaria

In riferimento al secondo quesito posto nel primo paragrafo, ovvero se la tesi che incentra la prestazione sportiva sul vincolo associativo dei tesserati riesca a coprire tutte le ipotesi di dilettantismo (o non professionismo), occorre fare qualche esempio pratico.

1

Si immagini una società professionistica di calcio che voglia tesserare, per un’intera stagione, un allenatore dilettante di terza categoria che, ai sensi dell’art.23 del regolamento per il settore tecnico della Figc, può allenare le squadre giovanili di ogni ordine e grado. Anche volendo accedere alla tesi in premessa, nasce l’esigenza d’inquadrare fiscalmente il compenso percepito dall’allenatore, fermo restante l’impossibilità di inquadralo nell’alveo dell’art.67, co.1, lett.m) Tuir, vista la natura non dilettantistica della società. Conseguentemente, il reddito percepito dovrà essere necessariamente trattato come quello scaturente da una vera e propria attività lavorativa, autonoma o dipendente, a seconda della scelta delle parti. Parallelamente, la prestazione richiederà un inquadramento previdenziale che, pur non agevole, risulta, in

⁸ Le seguenti categorie sono previste dal Decreto del Ministero del Lavoro del 15 marzo 2005 ai nn. 20, 22 e 23.

ogni caso obbligatorio.

Sul punto, occorre rifarsi a due interventi di prassi amministrativa in cui l'Enpals:

- da un lato, precisava che gli allenatori di 3^a categoria rientrerebbero nella categoria degli "addetti agli impianti sportivi"⁹, ovvero, coloro che effettuano una prestazione talmente legata all'impianto che, venendo meno quest'ultimo, sarebbe impossibile o priva d'interesse per il datore di lavoro;
- dall'altro, con un successivo intervento e sempre riguardo agli addetti agli impianti, si chiariva "l'obbligatorietà dell'iscrizione a prescindere dalla natura giuridica subordinata o autonoma del rapporto di lavoro"¹⁰.

Più lineare appare, l'inquadramento previdenziale di quei tecnici tesserati da società professionistiche e rientranti nella categoria (prevista dall'art.24 del suddetto regolamento federale) degli "istruttori di giovani"; in tali casi, infatti, appare al quanto pacifico l'inquadramento all'interno del gruppo previsto ai nn. 20 e 22 del D.M. del 15/03/05.

2

Si prenda in considerazione una seconda ipotesi: quella di una associazione sportiva dilettantistica di golf che voglia ingaggiare un maestro o assistente qualificato professionista dalle norme federali. Anche qui, come sostenuto dall'opinione dominante, sussisterebbe, da un lato, l'impossibilità d'inquadrate il compenso del maestro nell'alveo dell'art.67 Tuir, dall'altro, d'invocare il contratto di lavoro secondo lo schema previsto della L. n.91/81, vista la natura non commerciale del datore di lavoro/committente. Ne consegue, dal punto di vista previdenziale ed a prescindere dalla natura autonoma o subordinata della prestazione, l'obbligo dell'iscrizione del maestro/assistente presso la gestione ex Enpals, in quanto rientrante nella categoria n.22 prevista dal D.M. del 15 marzo 2005.

Anche qui, pertanto, pur volendo aderire alla tesi del rapporto associativo scaturente dal tesseramento, difficilmente ci si potrà allontanare da un regime fiscale e previdenziale proprio dei lavoratori, nel senso ampio del termine.

Preso atto della circostanza che anche una prestazione sportiva non inquadrabile nella L. n.91/81, ovvero, nell'art.67, co.1, lett.m) Tuir, subisca, comun-

⁹ Circolare Enpals n. 20/02

¹⁰ Circolare Enpals n. 7/06

que, una serie di obblighi dettati per la generalità dei lavoratori, non può accettarsi la tesi secondo cui il vincolo sportivo/associativo scaturente dal tesseramento renda quei rapporti sportivi impermeabili a qualsiasi regola dettata dell'ordinamento in materia di lavoro.

A ciò si aggiunga come in molti settori dello sport, il vincolo associativo, vuoi per la carenza di norme federali vuoi per le caratteristiche intrinseche della disciplina, non riesca ad assecondare le esigenze organizzative di un'associazione/società dilettantistica; non è un caso che migliaia di palestre e centri *fitness* (anche di natura dilettantistica) siano costretti a stipulare coi propri tesserati e non, titolari di partita iva e non, dei veri e propri contratti di collaborazione sportiva. In questi casi, infatti, il mero tesseramento non riesce a definire l'obbligo dell'istruttore di garantire un certo numero di lezioni nell'arco di un determinato periodo di tempo; solo uno specifico e diverso rapporto contrattuale potrà originare tale obbligo nonché quello in capo al sodalizio di retribuirlo in relazione, ad esempio, al numero di corsi tenuti.

Riflessioni conclusive

Le riflessioni proposte vanno considerate al netto di ogni incertezza interpretativa sul concetto di professionalità. Non si può, infatti, negare che gli indizi giurisprudenziali (e ripresi dalla prassi amministrativa) sopra riportati non riescano sempre (soprattutto nei casi del giovane studente e del doppio lavorista) a perimetrare la porzione di dilettantismo che debba assumere la dignità di lavoro. È altrettanto vero che i medesimi indici siano sicuramente idonei a definire quella miriade di fattispecie in cui il compenso sportivo, oltre che a fuoriuscire dalla franchigia Irpef dei 7.500 euro ed a costituire la principale/esclusiva fonte di reddito, venga ostinatamente e impunemente sottratto ai principi fondamentali in materia di lavoro e legislazione sociale.

Non è certo un caso che della problematica se ne sia interessato anche il Parlamento che, sulle spinte della Corte di Giustizia Europea¹¹, ha cercato (con la naufragata Commissione Melandri) di varare una riforma dello sport che fosse più sensibile ed inclusiva delle fattispecie lavorative in contesti dilettantistici. Del resto, il fenomeno in parola sembra avere una

¹¹ Il riferimento è alla causa 13/176 del 14 luglio 1976 e 36/74 del 12/12/1974 dove la Corte stabiliva il principio secondo cui "condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento di una persona come lavoratore (subordinato o autonomo) la mera circostanza che vengano fornite prestazioni in compenso delle quali spetti una retribuzione"

LAVORO E PREVIDENZA

portata ben più ampia del mero ambito sportivo. Se è vero che il Coni, attraverso il Protocollo d'intesa col Ministero del Lavoro sulla "garanzia giovani"¹², ha riconosciuto lo sport quale serbatoio occupazionale giovanile, non si comprende come quest'intento programmatico possa tradursi in fatti concreti in un

settore che, ancora oggi, fatica a riconoscersi nelle regole del "lavoro". Non certo, a parere dello scrivente, con un serbatoio a metà, composto dalle poche società sportive professionistiche e dalle svariate imprese commerciali collocate al di fuori di qualsiasi circuito federale.

¹² Il riferimento è al "protocollo d'intesa per la promozione di azioni per favorire l'occupazione giovanile nell'ambito del piano nazionale della garanzia giovani" tra Ministero e Coni del 6 agosto 2014.